Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 gennaio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1961, n. 1470.

Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 4, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'Istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale.

Art. 2.

Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo precedente le imprese industriali che risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in Borsa oppure le cui condizioni generali risultino comunque sufficienti al risanamento delle aziende di cui alla presente legge.

Sono parimenti escluse le imprese che stiano per essere fuse in società o in gruppi di cui al comma precedente.

All'atto della presentazione dell'istanza tendente ad ottenere il finanziamento, il richiedente deve dichiarare di non trovarsi in alcuni dei casi di esclusione di cui al presente articolo.

La dichiarazione infedele comporta la revoca del finanziamento e, ove non costituisca reato più grave, è punita con un'ammenda da 3 a 10 volte l'ammontare dei finanziamenti concessi.

Art. 3.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono autorizzati con decreti del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il quale stabilirà le modalità di esecuzione e le condizioni alle quali dovrà essere accordato ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi le quali condizioni, comunque, non dovranno essere meno favorevoli di quelle previste in materia dalla legge 30 luglio 1959, n. 623. I finanziamenti sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonchè dai privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Art. 4.

A fronte dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato, entro il limite di 5 miliardi di lire, a somministrare all'I.M.I. i fondi necessari, con le modalità e secondo le norme da stabilirsi in apposita convenzione, che verrà stipulata fra il Ministero dell'industria e commercio e l'Istituto per regolare la relativa gestione. Tale gestione sarà tenuta per conto dello Stato, separatamente da quelle relative alle operazioni che impegnano la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo, secondo le determinazioni di carattere generale e speciale riguardanti i casi singoli, che saranno adottate con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 5.

I finanziamenti di cui alla presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, nonchè ai conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente o futuro spettanti così all'Erario dello Stato, come agli Enti autarchici locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate e che saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque sia la loro scadenza.

Art. 6.

La somma di lire 5 miliardi prevista dalla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 4.500 milioni nell'esercizio finanziario 1960-61.

All'onere di lire 500 milioni si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 481 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, ed a quello di lire 4.500 milioni si provvederà con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1961, n. **1471.**

Nuova pianta organica degli operai della Zecca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 137, che determina la pianta organica degli operai permanenti della Zecca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 8 novembre 1960, con il quale il contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca è stato confermato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in centoquaranta unità;

Considerato che, alla data dell'entrata in vigore della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, gli operai permanenti della Zecca in servizio ammontano complessivamente a sessantuno unità;

Visti i decreti del Ministro per il tesoro in data 18 febbraio, 20 giugno, 30 novembre e 6 dicembre 1960, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati indetti quattro pubblici concorsi per complessivi sei posti di operaio permanente della Zecca;

Considerato che un operaio di ruolo e tre operai non di ruolo della Zecca, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960, saranno, a norma dell'art. 64 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, immessi nel personale impiegatizio non di ruolo;

Considerato che occorre provvedere, a decorrere dal 29 marzo 1961, ad incrementare la pianta organica degli operai permanenti della Zecca, di cui alla citata legge 16 aprile 1954, n. 137, ai sensi dell'art. 62 della ripetuta legge 5 marzo 1961, n. 90;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

La pianta organica degli operai permanenti della Zecca, di cui alla legge 16 aprile 1954, n. 137, è incrementata a norma dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed è, pertanto, sostituita dalla seguente a decorrere dal 29 marzo 1961:

Capi operai (coefficiente 193)	N.	5
1ª categoria specializzati (coefficiente 167)	»	71
2ª categoria qualificati (coefficiente 157) .	»	57
3ª categoria comuni (coefficiente 151) . .	»	70
Totale . . .	N.	203

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1961

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. **1472.**

Inclusione dell'abitato di Smerillo, in provincia di Ascoli Piceno, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1723, emesso nell'adunanza del 4 settembre 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Smerillo, in provincia di Ascoli Piceno;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1473.**

Mutamento della denominazione del comune di Sant'Andrea in quella di « Sant'Andrea del Garigliano » (Frosinone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sant'Andrea (Frosinone) in data 24 aprile 1960, n. 6, ed in data 31 gennaio 1961, n. 4, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Sant'Andrea del Garigliano »;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Frosinone in data 25 luglio 1960, n. 124, ed in data 2 agosto 1961, n. 34, con le quali è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Sant'Andrea, in provincia di Frosinone, è mutata in quella di « Sant'Andrea del Garigliano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 52. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414 « Approvazione dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1962, alla pagina 186, seconda colonna, art. 3, secondo capoverso, terza riga, le parole « dei figli stessi e » devono intendersi soppresse.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 1961.

Sostituzione del consigliere di amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il precedente decreto interministeriale 26 settembre 1960, con il quale venivano nominati i consiglieri di amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili;

Vista la nota n. 09131/40, in data 27 giugno 1961, con la quale il Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Ciriaco Scipione, designa quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio il dott. Damiano Cagnetta, direttore di divisione;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 632, istitutiva della Opera nazionale per i ciechi civili, nonchè il regolamento esecutivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32;

Decreta:

Il dott. Damiano Cagnetta, direttore di divisione, è nominato consigliere di amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili, in rappresentanza del Ministero del tesoro, ed in sostituzione del dott. Ciriaco Scipione.

Il predetto consigliere scadrà dalla carica congiuntamente agli altri componenti del Consiglio predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e al previdenza sociale
SULLO

(401)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Varese, sita nei territori dei comuni di Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo ed Azzate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 dicembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Varese, sita nell'ambito dei comuni di Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Azzate (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Azzate;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dai comuni di Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Azzate, dal sig. Acquadro Enrico, dalla signora Acquadro Angela, dalla signora Terzaghi Antonietta e dalla Società industrie refrigeranti IGNIS:

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua varia e caratteristica vegetazione locale, e con le sue colline leggermente degradanti verso il lago, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Varese;

Decreta:

La zona costiera del lago di Varese, sita nel territorio dei comuni di Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, e Azzate (Varese), così delimitata: nel senso della lunghezza la zona che va dal confine con il comune di Gavirate fino alla linea di confine che divide il comune di Azzate con quello di Buguggiate, e nel senso della larghezza è delimitata dal lago dalla sponda alla linea che si identifica con la strada consorziale Bardello-Biandronno e la frazione Cassinetta, indi la strada che congiunge la Cassinetta con Cazzago Brabbia (fino al Cimitero), dal cimitero di Cazzago Brabbia, le strade comunali, via Roma, via Piave, via Campestre delle Bonze, fino al confine del comune di Bodio Lomnago, da questo seguendo la comunale di Galliate e passando per Azzate alla linea di confine di questo Comune con il comune di Buguggiate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i Comuni interessati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

VERBALE N. 2 - *Adunanza del 12 dicembre 1959*

(*Omissis*).

2) LAGO DI VARESE — Vincolo panoramico della zona costiera del lago nei comuni di Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate e Azzate.

E' presente il sindaco di Cazzago Brabbia nella persona della sig.ra Maria Bianchi.

Sono assenti, benchè regolarmente invitati con lettera raccomandata i sindaci dei comuni di Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Galliate e Azzate.

Il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo panoramico della zona di cui sopra,

LA COMMISSIONE

udita la relazione del presidente;

riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico con la sua varia e caratteristica vegetazione locale e con le sue colline leggermente degradanti verso il lago forma un quadro naturale di notevole interesse ed offre inoltre un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la magnifica visuale del lago di Varese.

considerata la necessità di tutelare tale quadro panoramico da inconsulte costruzioni che pregiudicherebbero la visuale panoramica di cui sopra,

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera del lago di Varese nel seguente modo:

(senso della lunghezza) - la fascia costiera che parte dal comune di Bardello fino alla linea di confine che divide il comune di Azzate con quello di Buguggiate;

(senso della larghezza) - la fascia costiera limitata dalla sponda alla linea che si identifica con la strada consorziale Bardello-Biandronno e la frazione Cassinetta, indi la strada che congiunge la Cassinetta con Cazzago Brabbia (fino al Cimitero). Dal Cimitero di Cazzago-Brabbia, le strade comunali, via Roma, via Piave, via Campestre delle Bonze, fino al confine del comune di Bodio Lomnago, da questo seguendo la comunale di Galliate e passando per Azzate alla linea di confine di questo Comune con il comune di Buguggiate.

(*Omissis*).

COMUNE DI BARDELLO

PROVINCIA DI VARESE

Pubblicata all'albo pretorio comunale dal 9 giugno 1960 all'8 settembre 1960.

Bardello, addì 15 settembre 1960

Il sindaco: MANFREDI Alberto

(372)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1961.

Norme relative alla sistemazione dei fanali di posizione sulle unità della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 2 della legge 16 maggio 1961, n. 450, concernente norme per prevenire gli abbordi in mare;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme relative alla sistemazione dei fanali di posizione sulle unità della Marina militare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Norme relative alla sistemazione dei fanali di posizione sulle unità della Marina militare

Avvertenza. — I periodi riportati fra virgolette sono stati estratti dagli articoli della legge 16 maggio 1961, n. 450 (Norme per prevenire gli abbordi in mare).

Norma 1: *Argomento delle norme e loro portata.*

Le presenti norme si applicano ai fanali regolamentari di posizione per tutte le Unità della Marina Militare di tonnellaggio superiore alle 40 tonnellate. Esse completano e chiariscono le « Norme per prevenire gli abbordi in mare » (legge 16 maggio 1961, n. 450) e le disposizioni del « Regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili » (regio decreto 23 ottobre 1895, n. 671, il quale va altresì integrato dagli articoli da 84 a 92 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili della vita umana in mare - regio decreto 23 maggio 1932, n. 719).

Norma 2: *Fanali per Unità in navigazione.*

Le unità « in navigazione » cioè non all'ancoraggio, nè ormeggiate a terra, nè incagliate, devono portare:

a) un fanale laterale (detto di via) verde sul lato dritto;

b) un fanale laterale (detto di via) rosso sul lato sinistro;

c) un fanale (detto di via) bianco a prora;

d) un fanale (detto di coronamento) bianco a poppa (due o tre rispettivamente per le Navi Capo Flottiglia ed Ammiraglie).

Inoltre, dovranno portare il fanale (detto di allineamento) bianco le sole navi di lunghezza superiore a m. 45,75 (*), purchè la relativa sistemazione non impedisca l'esecuzione del loro compito militare.

Le navi di lunghezza inferiore a m. 45,75 e le navi che stanno effettuando un rimorchio non hanno l'obbligo di portare questo secondo fanale a luce bianca ma ne hanno la facoltà.

Sulle Unità fino a Corvette incluse e sulle navi ausiliarie d'altura, tali fanali devono essere dotati di un sistema di commutazione che ne permetta l'impiego a luce ridotta (portata luminosa media di tutti i fanali m. 2.000) da adoperare, di regola, nei casi di avvicinamenti pericolosi nelle navigazioni a luci oscurate.

Le navi che sono munite del fanale facoltativo d'allineamento bianco lo terranno normalmente acceso nelle navigazioni in formazione.

Norma 3: *Sistemazione dei fanali laterali.*

Saranno sistemati:

« Sul lato dritto un fanale a luce verde, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112°,5) fissato in modo da mostrare

(*) « La lunghezza e la larghezza di una nave sono quelle risultanti dall'atto di nazionalità o dalla licenza » (Norme per prevenire gli abbordi in mare, articolo 1, n. 7).

la sua luce dalla prora fino a due rombi (22°,5) a poppavia del traverso sulla dritta e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

Sul lato sinistro un fanale a luce rossa, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112°,5) fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a due rombi (22°,5) a poppavia del traverso sulla sinistra e di intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

I suddetti fanali laterali a luce verde e a luce rossa devono essere provvisti, dal lato interno della nave, di schermi che si prolunghino almeno metri 0,91 (3 piedi) a proravia del fanale in modo da impedire che la luce di questo possa essere veduta dall'altra parte della prora ». (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 2, nn. 4, 5 e 6).

I fanali laterali saranno sistemati, sempre che possibile, alle estremità del ponte di comando, e, in ogni caso, su strutture fisse.

La posizione delle gaffe di fissaggio dovrà essere tale che il fanale risulti saldamente orientato in modo da proiettare la luce nei settori stabiliti. In detti settori la luce non dovrà poter essere oscurata in nessun modo da sovrastrutture o sistemazioni di qualsiasi genere, sia fisse che mobili.

Gli oscuratori saranno costruiti come indicato nell'album dei fanali di navigazione. La lunghezza della parte longitudinale dovrà essere misurata dal centro della sorgente luminosa all'estremo prodiero. Detta parte dovrà essere esattamente parallela al piano longitudinale della Unità.

La lunghezza della parte trasversale prodiera (schermo trasversale) dovrà essere quella indicata nell'album dei fanali e, in ogni modo, la posizione del fanale rispetto all'oscuratore dovrà essere tale che una linea parallela alla parte longitudinale dell'oscuratore e tangente al bordo esterno della parte trasversale, passi a cm. 2,5 internamente sull'orlo esterno della sorgente luminosa. Ossia, un osservatore, posto esattamente di prora all'oscuratore e che guardi il fanale dovrà vedere cm. 2,5 di sorgente luminosa sporgere dallo schermo trasversale.

Gli oscuratori potranno essere di lamiera di ferro o di legno stagionato dello spessore di almeno cm. 2. In questo caso il bordo esterno della parte trasversale dovrà essere arrotondato verso prora.

Gli oscuratori dovranno essere dipinti con pittura nera o grigia regolamentare, ma non con pittura del colore del fanale. La qualità della pittura dovrà essere tale da eliminare la riflessione della luce.

Norma 4: *Sistemazione del fanale di via bianco.*

Sarà sistemato « sull'albero di trinchetto oppure a proravia del medesimo o, se è una nave priva dell'albero di trinchetto, nella parte prodiera della nave, un fanale a luce bianca brillante, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di venti rombi di bussola (225°), fissato in modo da mostrare la sua luce per dieci rombi (112°,5) da ciascun lato della nave, cioè dalla prora fino a due rombi (22°,5) a poppavia del traverso di ciascun lato e di una intensità luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno cinque miglia ». (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 2, n. 1).

Il fanale dovrà essere fissato rigidamente in modo da proiettare la luce nelle direzioni stabilite, senza che possa essere oscurata da sovrastrutture o sistemazioni di qualsiasi genere sia fisse che mobili.

L'altezza del fanale, la cui entità sarà precisata dalla norma 6, dovrà misurarsi (dal lato a proravia del ponte di comando) dal ponte continuo più elevato o, se esiste, dal castello.

Il fanale sarà fornito di un oscuratore orizzontale di dimensioni e forma opportune per evitare che la luce riflessa abbagli il personale sul ponte di comando e sul castello.

Le unità: DD/VV; MM/VV, pur avendo un dislocamento superiore a tonn. 40 di stazza, hanno il fanale di via bianco ad altezze inferiori ai m. 6,10 e cioè rispettivamente a m. 4,30, 4,50, direttamente sulla tuga di plancia a circa m. 1,50 dalla coperta. (V. art. 13 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare).

Norma 5: *Sistemazione del fanale di coronamento.*

« Una nave in navigazione deve portare di poppa un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dodici rombi di bussola (135°), fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a sei rombi (67°,5) su ciascun lato della nave e di intensità luminosa tale da essere veduto ad una distanza di almeno due miglia. Questo fanale deve essere collocato quanto più possibile alla stessa altezza dei fanali laterali.

A bordo delle piccole navi, se, a causa del cattivo tempo o per altri motivi giustificati, non è possibile fissare il predetto fanale, si devono avere pronte sottomano una torcia elettrica oppure un fanale acceso, che deve essere mostrato all'avvicinarsi di una nave che stia sopraggiungendo, in tempo utile per evitare una collisione ».

Per le navi che rimorchiano o sono rimorchiate, si applicano gli articoli 3, secondo comma e 5 » (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 10).

Le Unità della Marina militare dovranno portare sempre questo fanale di coronamento all'altezza dell'estremità superiore dei candelieri delle draglie guardacorpo di coperta.

Le navi sede di Comando di divisione navale o di Comando flottiglia in navigazione, portano invece del fanale di coronamento prescritto, due fanali bianchi, disposti sulla stessa linea orizzontale ed aventi le medesime caratteristiche stabilite per il fanale di coronamento.

Le navi sede di Comando in capo delle forze navali o di squadra in navigazione portano invece del fanale di coronamento prescritto, tre fanali bianchi, disposti sulla stessa linea orizzontale ed aventi le medesime caratteristiche stabilite per il fanale di coronamento.

Norma 6: *Sistemazione del fanale di allineamento bianco.*

Una Unità in navigazione deve portare « a proravia oppure a poppavia del fanale a luce bianca prescritto dal n. 1 del presente articolo, un secondo fanale a luce bianca di struttura e caratteristiche uguali a quelle di detto fanale. Per le navi di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi) e per quelle che stanno effettuando un rimorchio il predetto secondo fanale a luce bianca è facoltativo ».

Il fanale di via bianco e quello di allineamento « devono essere disposti sul piano verticale longitudinale di simmetria, in modo che uno sia almeno metri 4,57 (15 piedi) più alto dell'altro, ed in posizione tale fra loro che il più basso si trovi a proravia del più alto. La distanza orizzontale fra i predetti due fanali a luce bianca deve essere almeno tre volte la distanza verticale. Il più basso di tali fanali a luce bianca, o il fanale se ne esiste uno solo, deve essere disposto ad una altezza dal bordo non inferiore a metri 6,10 (20 piedi), e se la larghezza della nave è superiore a m. 6,10 (20 piedi), ad una altezza dal bordo non inferiore a tale larghezza. In ogni caso non è necessario che il fanale sia disposto ad una altezza dal bordo superiore a m. 12,20 (40 piedi). In ogni circostanza il fanale o i fanali, secondo i casi, devono essere disposti in modo da essere al disopra e liberi da qualsiasi altro fanale o sovrastruttura che possano impedirne la visibilità ». (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 2, nn. 2 e 3).

Norma 7: *Fanali per le Unità che rimorchiano.*

Quando una Unità ne rimorchia o spinge un'altra o un idrovolante deve portare i seguenti fanali:

a) due fanali bianchi di via a prora se rimorchia una sola Unità, e tre se ne rimorchia più di una con lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa del rimorchiatore alla poppa dell'ultimo rimorchiato, maggiore di m. 183;

b) un fanale laterale verde sul lato dritto;

c) un fanale laterale rosso sul lato sinistro;

d) un fanale bianco a poppa.

Le navi che possiedono il fanale di allineamento devono tenere acceso anche questo.

Norma 8: *Sistemazione dei fanali di rimorchio.*

« Una nave a propulsione meccanica, quando rimorchia o spinge un'altra nave o un idrovolante, deve portare, oltre i fanali laterali due fanali a luce bianca brillante disposti in linea verticale, uno al disopra dell'altro, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), e quando rimorchia più di una nave deve portare un terzo fanale a luce bianca brillante, a metri 1,83 (6 piedi) al disopra oppure al disotto degli altri due, se la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa del rimorchiatore alla poppa dell'ultima nave o dell'ultimo idrovolante rimorchiato, è maggiore di metri 183 (600 piedi). I fanali di cui sopra devono avere la stessa struttura ed intensità luminosa e uno di essi deve essere portato nella stessa posizione del fanale a luce bianca indicato nell'ar-

ticolo 2, comma primo, n. 1, tranne il terzo fanale, che deve essere portato ad un'altezza non inferiore a metri 4,27 (14 piedi) dal bordo. In una nave con un solo albero tali fanali possono essere sistemati sull'albero.

La nave che rimorchia deve portare inoltre il fanale di poppa indicato nell'art. 10 o, in sostituzione di tale fanale, un piccolo fanale a luce bianca a poppavia del fumaiolo oppure dell'albero poppiero, per servire di guida all'elemento rimorchiato, ma questo fanale non deve essere visibile a proravia del traverso del rimorchiatore. Il fanale a luce bianca indicato nell'art. 2, primo comma, n. 2, è facoltativo ». (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 3).

Sulle corvette contraeree, a causa della lieve inclinazione dell'albero verso poppa, i tre fanali non risultano sulla stessa verticale se non quando visti di prora.

Norma 9: *Fanali per le Unità rimorchiate.*

« Una nave a vela in navigazione o una nave o un idrovolante rimorchiato devono portare gli stessi fanali prescritti dall'art. 2 rispettivamente per una nave a propulsione meccanica o per un idrovolante in flottaggio, ad eccezione dei fanali a luce bianca indicati in detto articolo, che essi non devono mai portare. Essi devono portare inoltre i fanali di poppa, come indicato nell'art. 10, rimanendo stabilito che le navi rimorchiate, ad eccezione dell'ultima, possono portare invece del detto fanale di poppa un piccolo fanale a luce bianca, come indicato al secondo comma dell'art. 3.

Una nave che viene spinta avanti da un rimorchiatore deve portare all'estrema prora un fanale a luce verde a dritta ed un fanale a luce rossa a sinistra, i quali devono avere le stesse caratteristiche dei fanali prescritti dall'art. 2, primo comma, nn. 4 e 5, e devono essere schermati come indicato nell'art. 2, primo comma, n. 6, rimanendo stabilito che se più navi, qualunque ne sia il numero, sono spinte avanti in gruppo, esse devono portare gli stessi fanali come se si trattasse di una sola nave ». (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 5).

Norma 10: *Fanali per le Unità che non governano.*

Una Unità che non può governare deve portare, se ferma, due fanali rossi.

Se è in moto:

a) due fanali rossi;

b) un fanale bianco di coronamento;

c) un fanale laterale verde sul lato dritto;

d) un fanale laterale rosso sul lato sinistro.

Nota: le MM/SS ed i MAS non dovranno essere dotati dei fanali di non governo.

Norma 11: *Sistemazione di fanali per nave che non governa.*

« Una nave che non può governare deve portare, nel punto in cui possano essere meglio veduti, e se è nave a propulsione meccanica, invece dei fanali indicati nell'art. 2, primo comma, nn. 1) e 2), due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi) e di intensità luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia » (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 4).

Tali fanali non avranno una sistemazione fissa, ma saranno alzati ad un pennone o ad una draglia a mezzo di drizza e di alabasso.

I due fanali dovranno essere stabilmente collegati con un penzolo della lunghezza di m. 2.

L'altezza dei fanali deve essere computata, come indicato dalla norma 4.

Norma 12: *Fanali di individuazione ostacoli per gli aerei.*

Tutte le navi di dislocamento standard superiore alle 500 tonnellate devono avere un fanale rosso fisso in testa all'albero più alto. Questo fanale deve essere visibile per tutto il giro dell'orizzonte e verso l'alto fino ad un'elevazione di circa 50° ad una distanza minima, con notte chiara senza luna, di m. 2000.

Per assicurare la visibilità per tutto l'orizzonte, su alcune navi sono sistemati due fanali disposti su una linea orizzontale, anzichè una sola in testa d'albero.

Il fanale, che deve essere manipolabile dalla plancia, deve essere acceso di notte in tempo di pace nei seguenti casi:

a) quando l'Unità è alla fonda o all'ormeggio entro una zona compresa in un raggio di m. 8000 dal più vicino aeroporto o idroscalo attrezzato per atteraggi o ammaraggi notturni, se l'alberatura ha altezza superiore a m. 45 e in un raggio di m. 4000 se l'alberatura ha altezza inferiore.

Tuttavia in caso che un gruppo di Unità con alberatura all'incirca di eguale altezza si trovi all'ormeggio lungo un tratto di banchina non superiore a m. 50, sarà sufficiente che i segnali di ostacolo vengano accessi dalle sole Unità estreme. Se il tratto di banchina è superiore a m. 50, saranno accesi anche uno o più fanali dalle Unità intermedie, in modo da non avere intervalli superiori a m. 50 fra due fanali consecutivi.

I comandi marittimi sono tenuti a fornire alle Unità navali presenti nei porti della propria giurisdizione gli elementi di cui al primo capoverso del presente comma per stabilire se i fanali rossi di ostacolo debbano o meno essere tenuti accesi;

b) in casi particolari (esercitazioni aeree ecc.) su richiesta specifica da parte dell'autorità dell'Aeronautica militare interessata.

Norma 13: *Fanali distintivi di nave ammiraglia o sede di Comando di divisione navale o di Comando complesso.*

Le navi sede di Comando in capo delle forze navali e di squadra navale portano su ciascun lato del fanale di coronamento un fanale con le medesime caratteristiche e disposto sulla stessa linea orizzontale.

Le navi sede di Comando di divisione navale o di Comando complesso retto da capitano di vascello, portano al coronamento due fanali bianchi su linea orizzontale invece di uno solo.

Norma 14: *Fanali per la navigazione a luci oscurate.*

a) Le navi da battaglia, gli incrociatori e le navi ausiliarie di dislocamento standard superiore alle 2500 tonnellate devono essere dotate di:

1) un fanaletto di bompresso a luce azzurra (*), sistemato sull'asta della bandiera di bompresso, con luce rivolta verso poppa, appena visibile dalla plancia e perfettamente oscurato nelle altre direzioni;

2) un fanale di coronamento a luce azzurra, sistemato per chiglia, ad almeno tre metri sopra il livello del mare, con settore di visibilità di 45° (22°,5 per ciascun lato della poppa) comprendente una lampadina di 40 W., un reostato di regolazione con due resistenze e due vetri azzurri di luminosità 45 lux.

Detto fanale non dovrà essere visibile oltre 1000 ÷ 1500 metri: in condizioni medie di visibilità dovrà essere inclusa metà della resistenza del reostato per avere tale portata.

b) i CC.TT., le fregate, le torpediniere e le corvette dovranno essere forniti di:

1) un fanaletto di bompresso a luce azzurra, con la stessa disposizione e le stesse caratteristiche di quello del n. 1 del precedente paragrafo *a*);

2) un fanale di coronamento a luce azzurra, sistemato per chiglia, a circa 3 metri sopra il livello del mare, con settore di visibilità di 45° (22°,5 per ciascun lato della poppa), comprendente una lampada di 60 W., un reostato di regolazione con due resistente ed un vetro azzurro di luminosità 45 lux. Detto fanale è sivibile, in condizioni medie di visibilità, a 4.000 metri quando è inclusa metà della resistenza del reostato ed a 1.000 ÷ 1.500 metri quando a resistenza è tutta inclusa.

c) Le navi ausiliarie di dislocamento standard compreso fra 2.500 e 500 tonnellate devono avere i fanali descritti nel precedente paragrafo *a*), potendo però il fanale di coronamento a luce azzurra essere sistemato ad un'altezza minore di quella ivi indicata.

d) Le navi di dislocamento standard inferiore alle 500 tonnellate devono essere fornite unicamente di un fanale di coronamento a luce azzurra sistemato per chiglia a non più di tre metri sopra il livello del mare con settore di visibilità di 45° e portata luminosa di circa m. 400 in condizioni medie di visibilità.

e) I sommergibili di dislocamento standard compreso fra 2.500 e 500 tonnellate devono avere il solo fanale di coronamento a luce azzurra sistemato nella posizione più idonea.

(*) Sulle unità ove la sistemazione del fanaletto a luce azzurra sull'asta della bandiera di bompresso costituisca ingombro per il tiro delle armi, detto fanaletto può essere sostituito con altro di uguali caratteristiche da sistemarsi a prora in posizione idonea.

Norma 15: *Fanali per Unità che dragano mine.*

1) Le Unità della Marina militare impegnate in operazioni di dragaggio di mine con l'apparecchiatura a mare terranno alzati un fanale verde in testa d'albero ed un fanale verde a ciascuna delle due varee del pennone oppure alla varea corrispondente al lato da cui diverge il cavo di dragaggio se la Unità ha in mare un solo ramo dell'apparecchiatura.

I fanali dovranno essere visibili da tutti i punti dell'orizzonte ad una distanza di almeno miglia 2; inoltre, quelli laterali dovranno essere più bassi del fanale in testa d'albero e distare da questo non meno di m. 1,83 in linea verticale.

2) Le Unità intente alle operazioni di dragaggio magnetico-acustico alzeranno gli stessi fanali delle Unità adibite al dragaggio meccanico che hanno in mare i due rami dell'apparecchiatura.

3) Le Unità della Marina militare impegnate in operazioni di dragaggio di mine quando, per motivo del loro lavoro, non siano in condizioni di allontanarsi dalla rotta di altre navi che si avvicinano, devono tenere alzati i seguenti segnali, oltre a quelli previsti ai precedenti comma 1) e 2):

di notte: i fanali di «Nave impegnata in lavori subacquei» (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 4). Pertanto invece dei fanali bianchi di via (di cui all'art. 2 comma 1 e 2 delle Norme per prevenire gli abbordi in mare) dovranno portare tre fanali disposti in linea verticale, uno al disopra dell'altro, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi). I fanali inferiore e superiore devono essere a luce rossa, quello di mezzo deve essere a luce bianca e tutti devono essere di intensità luminosa tale da essere visibile per tutto il giro di orizzonte ad una distanza di almeno due miglia;

di giorno: il segnale internazionale « HF » il cui significato è: « Ho un apparecchio di dragaggio a rimorchio: tenetevi al largo da esso », oppure « disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad un distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (sei piedi), nel punto in cui possono essere meglio veduti, tre segnali aventi ciascuno un diametro non inferiore a metri 0,61 (due piedi), dei quali il superiore e l'inferiore devono essere di forma sferica e di colore rosso e quello di mezzo di forma biconica e di colore bianco ». (Norme per prevenire gli abbordi in mare - art. 4).

Norma 16: *Fanali per Unità alla fonda.*

Le Unità lunghe m. 45,75 o più, quando si trovano all'ancora od ormeggiate, devono tenere i seguenti fanali:

a) un fanale (detto di fonda) prodiero bianco;

b) un fanale (detto di fonda) poppiero bianco;

c) le navi sede di Comando in capo delle forze navali o di squadra navale portano in coffa due fanali bianchi, visibili verso poppa, disposti sulla stessa linea orizzontale e distanti fra di loro m. 2.

Le navi sede di Comando di divisione navale e di Comando complesso retto da un capitano di vascello portano in coffa un solo fanale visibile verso poppa.

Detti fanali dovranno essere sistemati sulla coffa poppiera in modo che siano visibili per otto rombi (90°) da poppa per ogni lato del bastimento.

Le Unità lunghe meno di m. 45,75 dovranno tenere il solo fanale prodiero.

Norma 17: *Fanali per Unità addette al controllo del traffico.*

Le Unità della Marina militare che svolgono il servizio di controllo del traffico terranno a riva di notte, oltre ai fanali di navigazione:

3 fanali rossi in linea verticale, a m. 1,83 uno dall'altro e visibili a giro di orizzonte ad una distanza minima di 2 miglia, se la libera entrata in porto è interdetta;

3 fanali bianchi in linea verticale, a m. 1,83 uno dall'altro e visibili a giro di orizzonte ad una distanza minima di 2 miglia, se per la libera entrata in porto non vi sono restrizioni.

Norma 18: *Sistemazione dei fanali di fonda.*

« Una nave di lunghezza inferiore a m. 45,75 (150 piedi), quando all'ancora, deve portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce chiara, uniforme e ininterrotta, visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia.

« Una nave di lunghezza pari o superiore a m. 45,75 (150 piedi) quando è all'ancora, deve portare nella parte prodiera, ad un'altezza dal bordo non inferiore a m. 6,10 (20 piedi), un fanale a luce bianca come indicato nel comma precedente e sulla poppa o vicino ad essa un altro fanale simile e ad una altezza tale da trovarsi a non meno di m. 4,57 (15 piedi) più in basso di quello prodiero. Entrambi questi fanali devono essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia ». (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 11).

Il fanale di fonda prodiero sarà sistemato di massima sull'asta della bandiera di bompresso. Il fanale di fonda di poppa sarà applicato all'asta della bandiera nazionale ad una altezza che consenta la libera visione da tutto l'orizzonte anche con tende a posto. Se in questo modo non fosse possibile ottenere la differenza di livello prescritta, il fanale di prora sarà sistemato sullo strallo prodiero.

L'altezza del fanale di fonda prodiero sarà misurata rispetto al bordo della coperta principale e non delle sovrastrutture prodiere (castello).

I suddetti fanali devono poter essere facilmente sostituibili e trasformabili in fanali a luce azzurra.

Norma 19: *Fanale indicante imbarco o sbarco combustibili o esplosivi.*

Le navi che effettuano imbarco o sbarco di combustibili o esplosivi, devono tenere in posizione elevata un fanale rosso visibile a giro di orizzonte.

Norma 20: *Fanali di quarantena.*

Le navi che arrivando in un porto non avessero avuto libera pratica sanitaria, devono accendere in posizione elevata un fanale rosso sopra ad un fanale bianco, a oltre m. 1,80 l'uno dall'altro, come disposto dalla Appendice C del Codice internazionale dei segnali, volume 1.

Norma 21: *Fanali di nave di guardia.*

Le navi di guardia per comandate devono tenere di notte accesi in posizione elevata due fanali verdi sovrapposti, visibili a giro di orizzonte ad una distanza minima di due miglia.

La nave di guardia per il servizio sanitario deve tenere di notte acceso in posizione elevata un fanale verde, visibile a giro di orizzonte ad una distanza minima di due miglia.

Norma 22: *Fanali di riserva.*

I fanali elettrici regolamentari (di via bianco, di allineamento, laterali e di coronamento) contengono la riserva per lampade alimentate da accumulatori. La capacità della batteria deve essere tale da assicurare un funzionamento continuo di sei ore.

L'inserzione della luce ad accumulatori avviene per mezzo di interruttori manovrabili a mano dal ponte di Comando. Oltre a questi fanali ogni Unità deve avere un fanale di via bianco, uno laterale verde ed uno laterale rosso o uno di coronamento a candela o ad olio. Tali fanali dovranno essere pronti, con candela e lume a posto, e sempre che sia possibile, fissati in appositi oscuratori vicini a quelli di servizio e aventi le stesse caratteristiche.

Sul ponte di Comando dovrà esservi una scatola di fiammiferi a vento per la pronta accensione di questi fanali.

Norma 23: *Tempo di accensione dei fanali e divieto di mostrarne altri simili.*

« Le norme concernenti i fanali devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo, dal tramonto alla levata del sole. Durante tale periodo non deve essere mostrata alcuna altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti o che possa pregiudicarne la visibilità o le caratteristiche oppure diminuire l'efficienza di un appropriato servizio di vedetta ». (Norme per prevenire gli abbordi in mare, art. 1).

Il Comando della nave e in particolare gli ufficiali di rotta e di guardia dovranno vigilare perchè in navigazione non siano mostrati fanali di colore rosso o verde o che comunque possano essere confusi con quelli di navigazione. Particolare attenzione dovrà essere posta per i fanali azzurri sistemati in coperta, che dovranno essere forniti di adatto oscuratore.

Norma 24: *Tipi regolamentari di fanali.*

I tipi regolamentari di fanali e relativi oscuratori sono descritti nell'album dei fanali di navigazione. I campioni delle diottriche, degli schermi colorati e delle lampade, sono depositati presso le Direzioni armi ed armamenti navali.

Norma 25: *Lampadine e schermi di riserva.*

Ogni unità dovrà avere a bordo due mute di lampadine di riserva per ogni fanale ed una serie di schermi colorati rosso e verde. Gli schermi verdi dovranno avere forma tale da non essere intercambiabili nei fanali con quelli rossi.

Norma 26: *Fanali di poppa libera.*

Le Unità che non possiedono speciali circuiti di segnalazione sulla plancia per l'indicazione di poppa libera od impegnata (luce bianca - luce rossa) dovranno aver cura di non mostrare tali luci, la cui intensità deve essere limitata allo stretto indispensabile, verso l'esterno.

Norma 27: *Manutenzione dei fanali.*

La manutenzione dei fanali e il controllo dei settori di visibilità sono affidati all'ufficiale di rotta, il quale dovrà eseguire le prove per accertarsi del regolare funzionamento dei fanali e dei sistemi di illuminazione di riserva e assicurarsi che i fanali siano ben fissati e in posizione corretta prima di ogni navigazione.

La manutenzione delle sole parti elettriche sarà di competenza del servizio *E*.

Norma 28: *Riarazione dei fanali.*

Le riparazioni dei fanali di navigazione e delle loro sistemazioni, che non si limitino a quelle di piccola entità che possano eseguirsi coi mezzi di bordo, dovranno essere fatte dalle Direzioni dei lavori degli Arsenali o sotto la vigilanza degli Uffici tecnici della Marina militare, tenendo presenti le disposizioni della norma 29 seguente.

Norma 29: *Collaudo delle sistemazioni.*

Sulle Unità di nuova costruzione le sistemazioni dei fanali di navigazione devono essere verificate dalla Commissione di collaudo che dovrà farne menzione nel verbale ufficiale di collaudo e nel Registro matricolare della nave.

Ad ogni passaggio in armamento di una Unità o dopo lavori che abbiano comunque interessato le sistemazioni dei fanali di navigazione, queste dovranno essere verificate da una Commissione composta dal Comandante, dall'Ufficiale di rotta e da un delegato della Direzione od Ufficio che ha eseguito e vigilato il lavoro. La Commissione dovrà compilare un verbale da conservarsi dall'Ufficiale di rotta coi documenti delle idrografie, e del quale sarà preso nota nel registro matricolare della nave.

Le Commissioni suddette dovranno accertare che le sistemazioni corrispondono alle prescrizioni delle « Norme per prevenire gli abbordi in mare » e delle presenti norme.

Nel registro matricolare della nave dovranno essere inseriti due disegni, uno rappresentante la vista longitudinale, l'altro il piano di coperta con relative soprastrutture, sui quali saranno segnate le posizioni dei fanali con relative quote.

Norma 30: *Prove degli schermi colorati.*

Presso le Direzioni armi e armamenti navali e presso gli Uffici tecnici dei collaudi è depositato un assortimento di vetri colorati tipo (rosso-scuro e rosso-chiaro; verde-scuro e verde-chiaro) che rappresentano i limiti massimi delle colorazioni ammesse.

Inoltre la tinta del rosso non deve lasciare passare più luce verde che non il vetro rosso-chiaro tipo e la tinta del verde non deve lasciare passare più luce rossa che il verde-chiaro tipo.

Per eseguire questa prova sullo schermo rosso il collaudatore lo porrà a fianco del campione di vetro rosso-chiaro tipo, di fronte a uno sfondo bianco, e li guarderà attraverso il vetro verde-chiaro tipo. Lo schermo da esaminare non deve apparire più verde del vetro campione rosso-chiaro.

Per eseguire la prova sullo schermo verde, il collaudatore lo porrà accanto al campione di vetro verde-chiaro tipo, e guarderà attraverso i due, il vetro rosso-scuro tipo posto di fronte a uno sfondo bianco. Lo schermo da esaminare deve apparire meno rosso del vetro campione verde-chiaro.

Norma 31:

Le presenti norme sono integrate dalle « Norme per prevenire gli abbordi in mare » (Legge 16 maggio 1961, n. 450) e dal « Regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere munti i bastimenti mercantili ».

(8094)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del territorio del comune Santa Marinella (Roma).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) in data 3 ottobre 1957, n. 55, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 4 ottobre 1961, ai sensi dello art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Santa Marinella (Roma) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nello intero territorio del comune di Santa Marinella, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(442)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera, con la pineta, sita nell'ambito del comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per la applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compi-

lato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera, con la pineta, sita nell'ambito del comune di Sessa Aurunca (Caserta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sessa Aurunca;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona costiera, con la pineta, sita nel territorio del comune di Sessa Aurunca (Caserta), delimitata dal fiume Garigliano dalla idrovora alla foce, dal mare Tirreno, dal bivio Strada statale n. 7-*quater* all'altezza del km. 14 fino alla quota 186 di monte Pizzuto, della linea immaginaria da quota 186 di monte Pizzuto allo incontro del rio Trimoletto col primo canale della bonifica lato mare, dal primo canale di bonifica lato mare, dall'incontro di questo con rio Trimoletto alla idrovora, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Sessa Aurunca, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 dicembre 1961

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

VERBALE N. 3 (stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno dodici del mese di novembre alle ore 10,30, nei locali della Amministrazione provinciale di Caserta si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caserta.

Ordine del giorno:

1) SESSA AURUNCA - Proposta di vincolo di tutta le fascia costiera, con la pineta, del comune di Sessa Aurunca.

(*Omissis*).

Il presidente, dopo aver rivolto un breve saluto ai componenti la Commissione, mette in discussione il primo argomento dell'Ordine del giorno. Il prof. Pacini propone di vincolare la zona compresa fra il torrente Trimoletto e la foce del Garigliano, di proprietà del comune di Sessa Aurunca, perchè è di notevole interesse pubblico per la amena bellezza del suo paesaggio. Aggiunge che il Comune preoccupato di salvare la pineta, ha bandito un concorso per un piano di fabbricazione.

Aperta la discussione, il rappresentante del Comune chiede la elaborazione di un piano paesistico e il prof. Mariani chiarisce che per poter procedere alla redazione di un piano paesistico è necessario, come richiesto dalla legge, di procedere prima all'imposizione del vincolo.

Il prof. Pacini osserva, che, prendendo atto che il Comune ha già in corso di elaborazione un piano regolatore, non ha difficoltà a considerarne l'efficacia, quando si passerà ad elaborare il piano paesistico.

Dopo ampia discussione all'unanimità, si decide l'imposizione del vincolo a tutta la fascia costiera del comune di Sessa Aurunca delimitata come segue: fiume Garigliano dalla idrovora alla foce; mare Tirreno; bivio Strada statale n. 7-*quater* all'altezza circa del Km. 14 fino alla quota 186 di monte Pizzuto; linea immaginaria da quota 186 di monte Pizzuto all'incrocio del rio Trimoletto all'idrovora — come da acclusa planimetria — ai sensi del comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituisce un complesso di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta.

Il presidente: Valerio MARIANI

Il segretario: RITONDATO

(441)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte della strada Regina, sita nel territorio del comune di Griante (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte della strada Regina, sita nell'ambito del comune di Griante (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Griante;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, del comune di Griante, dal sig. Ponti Fabio e, collettivamente, da un gruppo di cittadini di Griante proprietari di terreni;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con i suoi giardini, parchi e caratteristiche ville, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago di Como, della sponda opposta e del gruppo delle Grigne;

Decreta:

La zona a monte della strada Regina, sita nel territorio del comune di Griante (Como), delimitata dalla strada provinciale Regina, da via Gianella, da via Bellini e suo prolungamento fino al torrente Solée, torrente Solée fino all'incontro con la predetta strada provinciale Regina, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Griante provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
HELFER

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

VERBALE N. 4 - *Adunanza del 28 novembre 1959*

GRIANTE - Proposta di vincolo per una sufficiente zona a monte della strada Regina a salvaguardia dei parchi e giardini esistenti nell'ambito di questo Comune.

LA COMMISSIONE

preso atto delle osservazioni del rappresentante del Comune,

riconosciuta la bellezza panoramica della zona del comune di Griante a monte della strada provinciale Regina, dotata di bellissimi visuali verso l'opposta sponda del lago (gruppo delle Grigne),

constatato che la zona è particolarmente ricca di giardini, parchi e ville che costituiscono, sia nel loro complesso che nei singoli gruppi compositivi, un quadro naturale dei più notevoli di tutto il lago di Como,

delibera:

l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul territorio sopra descritto del comune di Griante, delimitato: strada provinciale Regina, via Gianella, via Bellini e suo proseguimento fino al torrente Solèe e all'incontro di questo con la predetta strada Regina.

(*Omissis*).

(373)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1961.

Determinazione di retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi per il personale dipendente dagli esercizi alberghieri stagionali della riviera romagnola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 71, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti dagli esercizi alberghieri stagionali della riviera romagnola sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie mensili di cui all'allegata tabella sono applicate per i mesi di luglio ed agosto nelle

misure stabilite dalla tabella stessa, mentre vengono ridotte del 15 per cento per i mesi di giugno e settembre e del 30 per cento per i mesi di aprile, maggio e ottobre.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dall'inizio della stagione estiva 1961.

Roma, addì 28 dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dagli esercizi alberghieri stagionali della riviera romagnola.

Categorie del personale	Categoria degli alberghi			
	Alberghi di lusso e di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria e locande
1ª categoria .	71.500	62.700	—	—
2ª categoria . .	49.500	47.500	42.600	39.100
3ª categoria . .	41.700	39.600	34.500	34.500

Note: Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

Per la classifica del personale si fa riferimento a quella prevista dal contratto collettivo di categoria, anche per quanto concerne la deroga di cui all'art. 3 del contratto stesso.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive del rateo mensile della tredicesima mensilità e del valore in contanti del vitto e dell'alloggio.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

(374)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1962.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato con modificazioni con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1958 di ricostituzione, tra l'altro, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Opera e il successivo decreto di sostituzione di un consigliere in data 24 gennaio 1961;

Considerato che per scaduto triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli Organi predetti;

Visto che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo, modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1953, n. 29 i rappresentanti dei pensionati devono essere designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni nazionali dei pensionati e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è composto, oltre che del presidente, dai seguenti membri:

Albizzati on. Flavio, Antonioli Marino, Ballanti Giovanni, Fiore sen. Umberto e Ratto Luigi, in rappresentanza dei pensionati;

Napoletano dott. Giuseppe e Bruni dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Frignola dott. Edmondo e Marro dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Santini dott. Mario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, è composto come segue:

La Micela dott. Michele, in rappresentanza della Corte dei conti;

Galzio dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Contino dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bocci avv. Giuseppina, in rappresentanza dei pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(402)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa falegnami di costruzione e riparazioni in legno », con sede in Gonzaga (Mantova), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione effettuata in data 7 novembre 1961 alla Società « Cooperativa falegnami di costruzione e riparazioni in legno », con sede in Gonzaga (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa falegnami di costruzione e riparazioni in legno », con sede in Gonzaga (Mantova), costituita per rogito Togliani del 17 ottobre 1945, repertorio 796, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il geom. Bottardi Nelso ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro: Sullo

(440)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1962.

Determinazione del contributo del 4 % dovuto per l'anno 1961 dalle società di assicurazioni che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 9 aprile 1951, n. 338, che detta norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338, occorre determinare per il 1960 l'ammontare del contributo del 4 % sui premi di assicurazione incendio delle compagnie di assicurazione, e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 4 %, dovuto per l'anno 1961 dalle società di assicurazione ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato dalle società di assicurazione in due rate uguali rispettivamente non oltre il 31 dicembre 1961 ed il 31 gennaio 1962, alla gestione di stralcio della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi, ai sensi dell'articolo 86 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sul conto corrente postale n. 1/3927 intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, commutabile in quietanza di contabilità speciale antincendi.

Dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e commercio (Ispettorato delle assicurazioni private) ed al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) in Roma.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto saranno versate non oltre il quindicesimo giorno della data medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1962

Il Ministro per l'industria e commercio
Colombo

p. *Il Ministro per l'interno*
Bisori

ALLEGATO

Elenco delle compagnie di assicurazione e delle somme da esse dovute alla Gestione di stralcio della soppressa Cassa sovvenzioni antincendio, quale contributo del 4 % per l'anno 1961 ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'art. 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338.

Il contributo è stato calcolato sulla base dell'ammontare complessivo dei premi di assicurazione contro l'incendio dell'anno 1960 al netto della detrazione dell'aliquota del 23 %, stabilita con decreto ministeriale 21 luglio 1961 a titolo di rimborso per oneri di gestione, e con la deduzione dei premi per contratti relativi a beni situati nella Regione Trentino-Alto Adige soggetti a contributo a favore della Cassa regionale antincendio ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Nelle assicurazioni cumulative di più rischi, la quota parte da attribuirsi al ramo incendio è, per le polizze globali autoveicoli, del 10 % del premio; per le polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini, del 40 % del premio; per le polizze cumulative furti ed incendi del 50 % del premio.

SOCIETÀ	SEDE	Ammontare del contributo
1. L'Abeille	Milano	14.055.254
2. Alleanza Securitas Esperia	Roma	9.033.592
3. Anonima Torino	Torino	51.639.246
4. Assicuratrice dell'Oltrepò	Milano	2.331.829
5. L'Assicuratrice Italiana	Milano	8.249.502
6. Le Assicurazioni d'Italia	Roma	50.712.512
7. Assicurazioni Generali Venezia	Roma	137.817.744
8. Ausonia	Genova	264.645
9. La Carnica	Tolmezzo	1.143.266
10. Cassa Generale di Assicurazioni	Milano	1.230.389
11. Comitas	Genova	1.327.088
12. Compagnia Assicurazioni Agricoltura	Milano	5.816.754
13. Compagnia di Assicurazioni Milano	Milano	49.338.247
14. Compagnie Riunite di Assicurazioni	Torino	37.209.310
15. Compania Tirrena	Roma	15.798.163
16. Il Duomo	Milano	6.676.926
17. F.A.T.A.	Roma	21.095.512
18. Fiumeter	Roma	20.268.200
19. La Fondiaria Incendio	Firenze	59.864.660
20. Istituto Italiano di Previdenza	Milano	7.807.083
21. Italia Assicurazioni	Genova	3.231.823
22. Italiana Incendio Rischi Diversi	Milano	22.073.588
23. L'Italica	Milano	7.127.471
24. Liguria	Genova	910.901

SOCIETÀ	SEDE	Ammontare del contributo
25. Lloyd Adriatico .	Trieste	2.622.308
26. Lloyd Continentale	Milano	4.551.457
27. Lloyd Internazionale	Palermo	1.321.867
28. Lloyd Italico & l'Ancora .	Genova	2.589.033
29. Compagnia Mediterranea di Assicurazioni	Roma	6.012.699
30. La Minerva	Milano	4.513.411
31. La Pace	Milano	12.513.380
32. La Preservatrice	Roma	4.498.199
33. La Previdente	Milano	18.277.769
34. Riunione Adriatica di Sicurtà .	Milano	100.405.227
35. S. A. I.	Torino	56.829.537
36. Società Assicurazione Tabacchi (S.A.T.)	Lecce	567.389
37. S. A. R. A.	Roma	2.203.431
38. Savoia	Milano	343.195
39. La Trinacria .	Catania	614.741
40. Unione Subalpina di Assicurazione	Torino	10.146.208
41. Universale di Assicurazioni Generali	Roma	1.838.098
42. La Vittoria	Milano	14.542.281
43 Società Cattolica di Assicurazioni	Verona	32.850.437
44 Istituto Trentino-Alto Adige	Trento	2.621.317
45 Mutua Assicuratrice Cotoni .	Milano	3.132.566
46. M. A. E. C. I.	Milano	1.507.669
47. Mutua Assicuratrice Imprese Elettriche	Milano	7.221.231
48 La Piemontese .	Torino	1.710.097
49. Reale Mutua Assicurazioni .	Torino	79.710.601
50. Società Anglo Elementare	Milano	1.842.198
51 Danubio	Roma	4.113.149
52. Compagnie d'Assurances Générales	Milano	3.970.947
53. Phenix Incendio . .	Roma	3.204.110
54. Compagnie du Soleil	Roma	1.348.801
55. L'Union . .	Genova	13.595.219
56. La Mannhein . .	Roma	128.699
57. The New India Assurance	Roma	34.871
58. Alliance Assurance Company .	Milano	7.035.281
59. Commercial Union .	Milano	5.237.079
60. The Liverpool .	Milano	2.574.983
61. North British Mercantile . .	Milano	1.625.881
62. The Northen . .	Milano	1.760.551
63. The Orion	Milano	2.733.387
64. The Sea Insurance .	Genova	1.054.801
65. Sun Insurance	Genova	7.389.876
66. Brandaris . .	Torino	1.132.262
67. The Seven Provincien .	Genova	2.436.717
68. Alpina	Genova	127.234
69. La Baloise .	Roma	214.168
70. La Basilese .	Milano	4.254.183
71. La Federale . .	Milano	1.131.898
72. Helvetia	Milano	5.202.578
73. Nazionale Svizzera	Milano	264.263
74. La Svizzera	Genova	3.670.442
75. Zurigo	Milano	1.640.819
76. Insurance Company of North America	Milano	1.361.731
77. Nationale Union Fire	Roma	7.272.936
78. New Hamphsire	Roma	4.459.225
79. Reliance Insurance Company .	Roma	6.649.102
80. Nordstern	Milano	373.273
81. Compagnia Latina	Milano	401.336
82 Compagnia Renana .	Bologna	113.655
83. The Prudential . .	Milano	228.630
TOTALE . . .		1.006.752.138

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

p. *Il Ministro per l'interno*
BISORI

(269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Luis Anderson Rivadeneira, Console generale dell'Equatore a Genova.

(87)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Mary T. Chiavarini, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(88)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 301, l'Amministrazione comunale di Campodipietra (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(412)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione comunale di Nardodipace (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(413)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 306, l'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(414)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 308, l'Amministrazione comunale di Altissimo (Vicenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(115)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 307, l'Amministrazione comunale di Foza (Vicenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.699.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(416)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 302, l'Amministrazione comunale di Fornelli (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(417)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 303, l'Amministrazione comunale di Salcito (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.545.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(418)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare beni immobili

Con decreto del Prefetto di Bari n. 102969, in data 21 dicembre 1961, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare dalla Cooperativa edilizia Edilcasa un suolo edificatorio, sito in Bari, contrada Graziomonte, via Re David al prezzo di L. 6.096.000, descritto in catasto al foglio di mappa n. 32, particella 172 sub, di mq. 762.

(282)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera A.C.A.P. », con sede in Siena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 dicembre 1961, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Associazione fra contadini aspiranti alla proprietà terriera A.C.A.P. », con sede in Siena, composto delle seguenti persone:

1) Cacace dott. Guido, presidente;
2) Del Zanna dott. Aldo, membro;
3) Bellocci dott. Eliseo, membro.

(86)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria Italia » (Manifestazione 1961)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Reggio Calabria il 6 gennaio 1962 ed esito della manifestazione radio televisiva « Canzonissima » alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati alle « canzoni » classificate, nell'ordine, dalla prima alla settima aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° premio L. 150.000.000 al biglietto serie T n. 09052 abbinato alla canzone « Bambina - bambina »;

2° premio L. 50.000.000 al biglietto serie AM n. 24348 abbinato alla canzone « Nata per me »;

3° premio L. 25.000.000 al biglietto serie AI n. 49948 abbinato alla canzone « Fra le canne di bambù »;

4° premio L. 15.000.000 al biglietto serie T n. 70765 abbinato alla canzone « Il primo mattino del mondo »;

5° premio L. 15.000.000 al biglietto serie S n. 91851 abbinato alla canzone « Sedici anni »;

6° premio L. 15.000.000 al biglietto serie D n. 03594 abbinato alla canzone « Vico 'e notte »;

7° premio L. 15.000.000 al biglietto serie B n. 53864 abbinato alla canzone « Montecarlo ».

B) Premi di L. 10.000.000 ai biglietti abbinati alle altre sette canzoni partecipanti alla finale:

1) Bigl. serie	G	n.	29920	5) Bigl. serie	AB	n.	41258
2) » »	I	»	94693	6) » »	AL	»	57027
3) » »	O	»	45990	7) » »	AT	»	00409
4) » »	U	»	53589				

C) Premi di consolazione di L. 2.000.000 ciascuno:

1) Bigl. serie	A	n.	71998	22) Bigl. serie	AE	n.	02547
2) » »	C	»	85246	23) » »	AE	»	86850
3) » »	D	»	85591	24) » »	AF	»	28598
4) » »	E	»	04701	25) » »	AF	»	86760
5) » »	E	»	41190	26) » »	AF	»	92268
6) » »	F	»	24603	27) » »	AG	»	50511
7) » »	F	»	64598	28) » »	AH	»	24601
8) » »	I	»	97811	29) » »	AI	»	39067
9) » »	L	»	48611	30) » »	AI	»	52032
10) » »	O	»	00043	31) » »	AI	»	53474
11) » »	O	»	51353	32) » »	AL	»	70078
12) » »	P	»	47917	33) » »	AM	»	21536
13) » »	P	»	99310	34) » »	AM	»	80660
14) » »	U	»	12526	35) » »	AM	»	99680
15) » »	U	»	61573	36) » »	AN	»	98821
16) » »	V	»	11936	37) » »	AQ	»	48763
17) » »	V	»	14928	38) » »	AQ	»	95234
18) » »	V	»	48590	39) » »	AR	»	18323
19) » »	Z	»	70634	40) » »	AR	»	56347
20) » »	AB	»	71261	41) » »	AT	»	50345
21) » »	AC	»	51929				

D) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie T n. 09052 vincente il primo premio	L. 1.800.000
2) al venditore del biglietto serie AM n. 24348 vincente il secondo premio	» 850.000
3) al venditore del biglietto serie AI n. 49948 vincente il terzo premio	» 537.160
4) al venditore del biglietto serie T n. 70765 vincente il quarto premio	» 300.000
5) al venditore del biglietto serie S n. 91851 vincente il quinto premio	» 300.000
6) al venditore del biglietto serie D n. 03594 vincente il sesto premio	» 300.000
7) al venditore del biglietto serie B n. 53864 vincente il settimo premio	» 300.000

Ai venditori dei biglietti vincenti gli altri sette premi abbinati L. 250.000 ciascuno.

Ai venditori dei biglietti vincenti i 41 premi di consolazione L. 100.000 ciascuno.

(445)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	229608	Russo Margherita fu Antonio, moglie di Di Giovanni Giuseppe, domiciliata in Vitulazio (Napoli)	409,50
Rendita 5 % (1935)	239392 (cert. usufr.)	Montà Giuseppe di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, usufrutto vitalizio a favore di Pastorino Diana Ada fu Gio Batta, moglie di Montà Pietro, domiciliato in Ovada (Alessandria)	6.750 —
Pr. Ricostr. 5 %	14054	Iannicola Maria Caterina fu Aleardo, minore, sotto la patria potestà della madre Stefanucci Ida fu Giuseppe, vedova Iannicola, domiciliata in Benevento	23.650 —
Id.	14055	Iannicola Maria Teresa fu Aleardo, minore, ecc., come sopra.	23.650 —
Consolidato 3,50% (1906)	828596	Comune di Anzi Ipotecata a favore del Banco di Napoli sede di Potenza, a garanzia della somma di L. 10.000 mutuata dal Banco stesso al Comune titolare, giusta deliberazione 7 marzo 1931 del Podestà	140 —
Id.	828597	Intestazione, come sopra, Annotazione, come sopra	350 —
Redimibile 3,50 % (1934)	496915	Basaglia Enrico, Luigi, Valentino ed Augusto fu Vittorio, eredi indivisi di Basaglia Vittorio, domiciliati a Venezia; ipotecato a favore del comune di Auditore (Pesaro) per cauzione appalto imposte di consumo dovuta da Basaglia Vittorio fu Luigi per il quinquennio 1 gennaio 1935 - 31 dicembre 1937, estesa fino al 31 luglio 1946	266 —
Id.	499642	Intestazione, come sopra, Annotazione: iscritto con dichiarazione che è ipotecata per la cauzione dovuta dalla ditta cav. Vittorio Basaglia a garanzia del contratto di appalto imposte di consumo di Auditore (Pesaro) per il periodo 1 agosto 1936 - 31 luglio 1941, giusta domanda registrata a Venezia il 13 ottobre 1936 al n. 4726, estesa al 31 luglio 1946	73,50
Id.	518614	Intestazione, come sopra, Ipotecata per la cauzione dovuta dalla ditta cav. Vittorio Basaglia nella sua qualità di esattore delle imposte di consumo del comune di Auditore (Pesaro) per il periodo 1 agosto 1941 - 31 luglio 1946, giusta domanda registrata a Venezia il 17 febbraio 1941 al n. 11586, vol. 463 . . .	94,50
B. T. N. 5 % (1943)	811	Intestazione, come sopra, Annotazione: il presente Buono che proviene dalla conversione del Deposito di Cassa depositi e prestiti n. 31467 di polizza del 31 gennaio 1935, posiz. 103644 è vincolato a garanzia della cauzione dovuta per l'appalto imposte di consumo del comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) per il periodo 1 gennaio 1935 - 31 dicembre 1939, giusta domanda registrata a Venezia il 22 febbraio 1938, al numero 10997, atti privati	200 —
B. T. N. 5 % (1943)	876	Intestazione, come sopra, Annotazione: vincolato per cauzione supplemento contratto di appalto imposte di consumo del comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) per il periodo 1 gennaio 1935 - 31 dicembre 1939. Proviene dalla conversione del deposito della Cassa depositi e prestiti n. 31513 di polizza del 31 marzo 1935, posizione 103716, come da domanda registrata a Venezia il 23 febbraio 1938, n. 11064	25 —
Redimibile 3,50 % (1934)	506549	Intestazione, come sopra, Annotazione: iscritta con dichiarazione che proviene dalla conversione di deposito presso la Cassa depositi e prestiti ed è ipotecata per cauzione a garanzia appalto imposte di consumo del comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) per il periodo 1 gennaio 1935 - 31 dicembre 1939, giusta domanda registrata a Venezia il 22 febbraio 1938, numero 10996, vol. 437	3,50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
B. T. N. 4 % (1943)	883	Intestazione, come sopra. Annotazione: il presente buono che proviene dalla conversione del Deposito di Cassa depositi e prestiti n. 31516 di polizza del 31 marzo 1935, posizione 103723 e vincolato per cauzione dovuta a garanzia del contratto d'appalto per la riscossione delle imposte di consumo del comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli) per il periodo 1 gennaio 1935 - 31 dicembre 1939 giusta domanda registrata a Venezia il 23 febbraio 1938 al n. 11074 atti privati	40 —
Id.	1.103	Intestazione, come sopra, Annotazione, come sopra	20 —
Id.	1.167	Intestazione, come sopra, Annotazione, come sopra	80 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

(308) *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 23 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,72	620,75	620,72	620,65	620,64	620,655	620,65	620,69	620,65
$ Can.	594,19	593,60	594 —	593,75	593,60	593,47	593,85	593,60	593,50	593,75
Fr. Sv.	143,72	143,76	143,785	113,785	143,75	143,76	143,77	143,75	143,78	143,76
Kr. D.	90,15	90,15	90,20	90,16	90,10	90,15	90,15	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,04	87,08	87,08	87,05	87,05	86,07	87,06	87,07	87,07	87,05
Kr. Sv.	120,02	120,17	120,18	120,155	120 —	120,12	120,145	120,10	120,15	120,10
Fol.	172,01	172,11	172,17	172,15	172 —	172,03	172,155	172 —	172,03	172 —
Fr. B.	12,46	12,47	12,4725	12,47125	12,4625	12,47	12,469	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,63	126,68	126,68	126,68	126,65	126,66	126,675	126,65	126,67	126,65
Lst.	1744,59	1744,50	1744,60	1744,60	1744,35	1744,91	1744,40	1745,10	1745,12	1744,50
Dm. occ.	155,34	155,38	155,39	155,385	155,30	155,28	155,35	155,30	155,29	155,35
Scell. Austr.	24,02	24,01	24,03	24,01375	24 —	24,01	24,00875	24,01	24,01	24,01
Escudo Port.	21,73	21,74	21,73	21,75	21,70	21,75	21,745	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 23 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	106,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,687
1 Dollaro canadese	593,80
1 Franco svizzero	143,777
1 Corona danese	90,155
1 Corona norvegese	87,062
1 Corona svedese	120,15
1 Fiorino olandese	172,152
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,677
1 Lira sterlina	1744,50
1 Marco germanico	155,367
1 Scellino austriaco	24,011
1 Escudo Port.	21,747

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

401° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 296, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Roggero Est», sita in territorio del comune di San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 298, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Roggero Ovest», sita in territorio del comune di San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1961, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 77, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Valdorata Est», sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 300, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Pora», sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1961, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 75, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Coscia ed Avallanea», sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 302, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Bertolottino Scotto», sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 297, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Beretta Nord», sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 294, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Vallano», sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 301, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Cavallera Verro», sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 303, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Alessandrina Corino», sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 925, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Magretti Giordana», sita in territorio del Comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 353, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Valdorata Nord», sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 351, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna di cemento denominata «Fidellaro», sita in territorio del comune di Casale e Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 354, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «Canina e Roggero», sita in territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 350, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna di cemento denominata «Valdorata Sud», sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 352, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata «S. Anna Cascina Nuova», sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1961, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 355, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, pro

vincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Balzola Mandella », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1961, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 78, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bicocca Cappellaro », sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1961, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 76, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Fornello », sita in territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

(386)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dell'alveo abbandonato del fiume Santerno, in comune di Sant'Agata (Ravenna).

Con decreto 7 giugno 1961, n. 513, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'alveo abbandonato del fiume Santerno, segnato nel catasto del comune di Sant'Agata (Ravenna), al foglio n. 12, mappale 31, di mq. 6690, ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 febbraio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Ravenna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(292)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1961, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Sabatini Ottorino in data 15 gennaio 1959 per l'annullamento del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato rilasciato alla signora Antini Elisabetta ved. Lodolini, anche a nome e per conto delle figlie Anna e Silvana Lodolini, il nulla osta all'apertura di una sala cinematografica, limitatamente alla capacità di posti 200, in Rocca di Papa al viale Cavour.

(420)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte (Salerno), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 dicembre 1961, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccapiemonte (Salerno), in liquidazione coatta, l'avv. Raffaele Fasolino è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(271)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048, con il quale è stata riordinata la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano);

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
I) essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica;
II) non aver superato l'età di anni 32;
Il limite massimo di età è elevato:
a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al presente decreto,
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
1) a 37 anni di età nei confronti:
c) di coloro che abiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;
d) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
e) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;
f) dei profughi dell'Africa italiana, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;
g) degli alto atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche, o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;
h) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da c) a h) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

3) a 40 anni, ritenendosi peraltro assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, art. 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, o nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche di autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere esenti da difetti o da imperfezioni fisiche che impediscano l'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite massimo;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione alle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) l'elencazione dei titoli allegati;

b) in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesco) per l'esame da sostenere nella prova orale.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso autenticato dal notaio relativo ad una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso;

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati nelle singole materie di esame e nell'esame di laurea;

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisorio.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale;

d) gli eventuali titoli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali

ed artificiali e tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche, che il candidato stesso ritenga opportuno presentare.

Le pubblicazioni, da rimettersi in cinque esemplari, devono essere a stampa.

Art. 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposta dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine di cui all'art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali, Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice copia; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1949 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra cui alla lettera *o*) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione ed il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

d) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

e) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

f) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

g) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, in carta da bollo da L. 100 ed, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

h) i profughi dei territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

i) gli alto-atesini di cui alla lettera g) dell'art. 2 dovranno presentare i documenti di rito;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

m) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

n) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo o collocati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre ad una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

q) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate, oltre l'attestazione dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

r) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 104, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato i limiti massimi di età consentiti per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra ed assimilati, per i mutilati od invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete: alla Direzione generale degli uffici e dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali; alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età; alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete: alla Direzione generale personale militare - 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione); all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

7. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o collocati nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n. 5 del presente articolo, ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 7, lettera *p*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della valutazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità scolastica, e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia con l'indicazione della qualifica e la apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo precedente ed alle lettere *o*) e *q*) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I certificati di cui ai predetti punti 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, in una prova pratica ed una prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema su argomenti di tecnologia chimica applicata al campo della carta;

b) svolgimento di un tema su argomenti di tecnologia chimica applicata al campo tessile;

c) svolgimento di un tema riguardante la chimica degli alti polimeri.

Prova pratica:

determinazioni chimico-fisiche su una materia prima o un prodotto interessante il campo di attività della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

Prova orale:

1) interrogazioni su almeno due temi di tecnologia chimica applicata alla cellulosa, la carta e le fibre tessili;

2) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

3) traduzione riassuntiva dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) relative ad argomenti dei quali si occupa la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

Per le prove scritte e per la prova pratica i candidati dispongono di otto ore.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

alla Commissione saranno, inoltre, aggregati, come membri aggiunti, tre professori qualificati nella lingua francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

La Commissione procederà, prima delle prove scritte e di quella pratica, all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, e non meno di sei decimi nella prova pratica.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica, del voto ottenuto in quella orale e del punto riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove si svolgeranno in Milano, nei locali della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali nell'epoca che verrà a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicata ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistente in prova con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di un anno di prova ed in seguito ai buoni risultati della prova stessa.

I vincitori che, allo scadere del periodo di prova, non conseguono la nomina in ruolo sono dispensati dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Saranno considerati decaduti dalla nomina i vincitori che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assumano servizio, nel termine prefisso, presso la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla loro residenza alla Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1961
Registro n. 11 *Industria e commercio, foglio n.* 289. — SCIACCA

(8132)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1961, n. 12, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 2ª classe disponibili nei Comuni della classe quarta;

Visto il decreto con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del predetto concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 4 marzo 1952, n. 136; 3 gennaio 1926, n. 48; 15 luglio 1950, n. 539; 8 maggio 1924, n. 843; 4 agosto 1945, n. 467 e 27 giugno 1929, n. 1397;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento, a decorrere dal 1° febbraio 1962 e dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Province a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati, i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito.

1. Cipriani Fabio: Rieti
2. Tabacchi Ugo: Vicenza
3. Amato Vincenzo: Como
4. Capone Francesco: Potenza
5. Zaltieri Dino: Bergamo
6. De Felice Renato: Lucca
7. Pagni Vasco: Livorno
8. Iurilli Sergio: Genova
9. Vista Carlo: Terni
10. Tei Franco: Asti
11. Brex Vito: Como
12. Vadalà Antonino: Cosenza
13. Grimaldi Enrico: Avellino
14. Costarelli Antonino: Cosenza
15. Gagliardi Biagio: Caserta
16. Franzoni Aldo: Brescia
17. La Marca Filadelfio: Varese
18. Rinaldi Gian Luigi: Verona
19. Pironti Rodolfo: Rovigo
20. Guido Pasquale: Como
21. Marchica Domenico: Cosenza
22. Zucca Teresio: Asti
23. Damiani Gianfranco: Rieti
24. Siracusa Carlo: Potenza
25. Mariotti Raffaello: L'Aquila
26. Bartellini Pierino: Sondrio
27. Duso Gino: Udine
28. Mantia Vito: Vicenza
29. D'Asta Ottavio: Cuneo
30. Lobello Giuseppe: Potenza
31. Missagia Fidenzio: Vicenza
32. Rizzo Angelo Donato: Potenza
33. Ruggiero Giovanni: Potenza
34. Iannaccone Pellegrino: Sondrio
35. Agnolin Nello: Belluno
36. Dioli Roberto: Sondrio
37. Bellistri Giuseppe: Campobasso
38. Quintino Carlo: Campobasso
39. Dioli Mario: Sondrio
40. Longhin Valmorino: Padova
41. D'Errico Pasquale: Avellino
42. Milano Salvatore: Catanzaro
43. Magrassi Mario: Alessandria
44. Bonafè Giulio: Udine
45. Abbenante Nicola: Potenza
46. Molteni Biagio: Sondrio
47. Zanotti Gustavo: Sondrio
48. De Andreis Giovanni Renzo: Cuneo
49. Poli Walter: Teramo
50. Camizzi Clemente: Campobasso
51. De Vivo Carlo: Caserta
52. Rossi Ivo: L'Aquila
53. Manerba Giambattista: Bergamo
54. Mazza Antonio: Varese
55. Vauthier Ettore: Aosta
56. Bosi Angelo: Reggio Emilia
57. Laganà Antonino: Catanzaro
58. Sciacchitano Filippo: Campobasso
59. Miele Gustavo: Rieti
60. Del Bigo Aldo: L'Aquila
61. Miniotti Egidio: Torino
62. Pepe Luigi Pio: Chieti
63. Calogiuri Lorenzo: Chieti
64. Bogliari Siro: Rieti
65. Tesoriere Francesco: Torino
66. Simmini Oronzo: Campobasso
67. Brovelli Angelo: Udine
68. Tonzani Mario: Teramo

69. Marcelletti Italo: Macerata
70. De Martino Pasquale: Avellino
71. Conte Nello: Campobasso
72. Galletti Vincenzo: Caserta
73. Monaco Antonio: Avellino
74. Fara Salvatore Antonio: Sassari
75. Battaglino Franco: Campobasso
76. Maggiore Brizio: Chieti
77. Fiorentin Flavio: Udine
78. Palermo Italo: Cosenza
79. Torella Michele: Avellino
80. Pancaldi Loris: Ferrara
81. Sanchi Giuseppe: Pesaro Urbino
82. Porti Giuseppe: Cosenza
83. Dinatolo Antonio: Catanzaro
84. Cinquepalmi Scipione: Ascoli Piceno
85. Saporito Guido: Torino
86. Lamacchia Angelo Raffaele: Chieti
87. Avolio Raffaele: Cosenza
88. Finelli Renato: Ascoli Piceno
89. Passero Vito: Torino
90. Casillo Ciro: L'Aquila
91. Montelione Antonino: Perugia
92. Barbagallo Vincenzo: L'Aquila
93. Soldatini Irio: Alesandria
94. Cecarini Franco: Macerata
95. Censabella Giuseppe: Teramo
96. Rubino Giovanni: Teramo
97. Di Naro Giuseppe: Campobasso
98. Brocato Salvatore: Teramo
99. Metta Carmine: Chieti
100. Seminara Giuseppe Attilio: Torino
101. Vitale Benito: Cuneo
102. D'Orsa Andrea: Campobasso
103. Paiano Giovanni: Lucca
104. Narducci Cosimo: Chieti
105. Lombardi Nicola: Chieti
106. Vaglio Francesco: Campobasso
107. Latella Lorenzo: Campobasso
108. Monaco Teodoro: Campobasso
109. Amico Giuseppe: Frosinone
110. Mundo Giuseppe: Cosenza
111. Caserta Tommaso: Campobasso
112. Falanga Liborio: Potenza
113. Carretta Giuseppe: Matera
114. Fernandez Giuseppe: Campobasso
115. Di Vita Mario: Bergamo
116. Bruno Salvatore: Verona
117. Paruta Giuseppe: Vicenza
118. Mondelli Vito: Bergamo
119. Mazzaracchio Giuseppe: Potenza
120. Di Fede Giuseppe: La Spezia
121. Piacquaddio Antonio: Vicenza
122. Barbara Francesco: Torino
123. Bonifati Gaetano: Cosenza
124. Duminuco Cosimo: Torino
125. Capuano Rosario: Ferrara
126. Iodice Clemente: Caserta
127. Melodia Francesco: Torino
128. Lupo Vittorio: Bergamo
129. Mittica Francesco: Reggio Calabria
130. Pepoli Gilberto: Bergamo
131. Di Giovanni Antonino: Forlì
132. Davì Giuseppe: Torino
133. Bascetta Michelangelo: Torino
134. Pipia Giuseppe: Torino
135. Sipione Giacomo: Torino
136. Bianca Salvatore: Bergamo
137. Rossin Mario: Vicenza
138. Caldarella Nicolò: Novara
139. Staffieri Nicola: Vercelli
140. Carbone Giuseppe: Vercelli
141. Manfredi Elio Maria: Vicenza
142. Dal Bello Bruno: Novara
143. Minore Vincenzo: Vicenza
144. Calderone Angelo: Viterbo
145. Berca Emilio: Asti
146. Forte Gerardo: Ancona
147. Barbera Antonino: Vercelli
148. Ferrarello Antonino: Vercelli
149. Tennirelli Luigi: Novara
150. Bastardi Silvio: Vercelli
151. Pelagalli Gustavo: Torino
152. Carta Giosuè: Cagliari
153. Pagani Ludovico: Cuneo
154. Alba Vincenzo: Catanzaro
155. Pieroni Domenico: Macerata
156. Costanzo Concetto: Vercelli
157. Bianchi Angelo: Trento
158. Coletti Giancarlo: Udine
159. D'Angelo Angelo: Cuneo
160. Galliera Dario: Sondrio
161. Candura Arcangelo: Cuneo
162. Feudale Antonio Marziale: Catanzaro
163. Deiana Salvatore: Nuoro
164. Crivellaro Girolamo: Vicenza
165. Risso Domenico: Cuneo
166. Nucibella Pasquale: Padova
167. Del Giudice Enrico: Cuneo
168. Ronchetti Giorgio: Trento
169. Bellucci Gaetano: Trento
170. Coronin Ezio: Verona
171. Magliulo Luciano: Novara
172. Magagna Gino: Torino
173. Monica Daniele: Trento
174. Agrati Pietro: Varese
175. Boezio Pasquale: Avellino
176. Germano Giuseppe: Pavia
177. Lovisa Giorgio: Udine
178. Guida Giuseppe: Pescara
179. Mincione Mario: Cuneo
180. Montanari Egidio: Trento
181. Azzara Vito: Cuneo
182. Giopp Giulio: Belluno
183. Cavaliere Mario: Novara
184. Palmieri Angelo: Novara
185. Siragna Umberto: Vicenza
186. Carò Francesco: Novara
187. Barbieri Giuseppe: Trento
188. Rossini Michele: Udine
189. Schiaffo Domenico: Udine
190. Marco Ciro: Cosenza
191. Vaccaro Gioacchino: Udine
192. Basile Franco: Sassari
193. Mundo Mario Carmelo: Cosenza
194. Pagnussat Antonio: Belluno
195. De Luchi Giuseppe: Cagliari
196. Turco Valentino: Udine
197. Magnani Giovanni: Lucca
198. Tarsia Enrico: Cagliari
199. Cecchini Carlo: Cagliari
200. Pini Mario: Cagliari
201. Scalabrini Rodolfo: Rovigo
202. Gorini Giancarlo: Macerata
203. Ibba Mario: Cagliari
204. Guerra Michele: Nuoro
205. Zanardelli Renato: Brescia
206. Nardelli Antonio: Cagliari
207. Volterrani Tosco: Cagliari
208. Massafra Aurelio: Cagliari
209. Vero Vincenzo: Catanzaro
210. Costanzo Michele: Cagliari
211. Mandatori Antonio: Cagliari
212. Lombardo Ignazio: Cagliari
213. Mazzara Vincenzo: Nuoro
214. Paramatti Giovanni: Nuoro
215. Corradini Luigi: Verona
216. Gurdo Antonio: Catanzaro
217. Tempesta Paolo: Nuoro
218. Battigelli Luigi: Nuoro
219. Gentile Rosario: Salerno
220. Carpentiere Michelangelo: Salerno
221. Massenti Giorgio: Brescia
222. Pieroni Sante: Macerata
223. Panuccio Antonio: Nuoro
224. Fortuna Igino: Nuoro
225. Cavini Benito: Nuoro
226. Civilia Sergio: Udine

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(464)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici di Torino.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto-legge 18 maggio 1931, n. 544;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 569 del 24 febbraio 1960, con il quale è stato approvato il progetto generale di variante per la costruzione dell'edificio da adibire a sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Torino ed è stato delegato questo Provveditorato ad eseguire per lotti successivi il progetto generale di variante di cui in precedenza ed approvare i relativi progetti di stralcio;

Che in detto edificio dovranno essere eseguite alcune opere d'arte ai sensi delle su citate leggi n. 237 e n. 717;

Visto il decreto presidenziale n. 51348 in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960 al registro n. 4, foglio n. 74, con il quale si approva la perizia di 7° stralcio dei lavori su indicati e si assume, tra l'altro, l'impegno di L. 15.500.000 per « opere artistiche »;

Considerato che l'importo delle opere da eseguire supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici di Torino.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Torino, addì 4 dicembre 1961

Il provveditore: dott. Adolfo PLESCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1961
Registro n. 5 Provv. reg. oo. pp. Piemonte, foglio n. 307

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione della nuova sede in Torino degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Descrizione delle opere:

composizione decorativa su pannello in rame traforato, parzialmente o totalmente smaltato a fuoco avente un perimetro libero da iscriversi in un rettangolo di m. 2,50 di base e m. 1,50 di altezza, da apporsi sulla parete di fondo della sala di riunione del Comitato tecnico amministrativo.

Il bozzetto, con tema libero, dovrà essere eseguito nel rapporto di 1:5.

E' richiesto, inoltre, un particolare al vero delle dimensioni minime di m. 0,80 × 1,00.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con non più di due bozzetti delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede in Torino degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una offerta di prezzo, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 300, la quale dovrà contenere inoltre la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli onorari e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno. Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 3.000.000 (lire tremilioni) a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione dell'opera di che trattasi.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere all'opera come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana, attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno che è allegato al presente bando, del quale potrà essere richiesta copia al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

OGGETTO: *Lettera d'impegno. Lavori di esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione dell'edificio sede degli Uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Torino. Composizione decorativa su pannello in rame per la sala di riunione del Comitato tecnico amministrativo.*

Al Provveditorato alle opere pubbliche - TORINO

Il sottoscritto . . . . si obbliga con la presente ad eseguire e fare eseguire le opere di cui sopra delle dimensioni di m. 2,50 di lunghezza per m. 1,50 di altezza in conformità del bozzetto presentato ed accettato dall'Amministrazione per il prezzo a corpo di L. 3.000.000 (tremilioni). Il sottoscritto si obbliga, altresì, ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori di posa in opera gli verranno indicate dalla Direzione dei lavori stessi ed all'osservanza delle disposizioni vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, la intelaiatura da predisporre sulla parete per il fissaggio del pannello, gli operai, le opere provvisionali occorrenti per la posa in opera del pannello stesso, le assicurazioni degli operai, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimato il lavoro.

Il sottoscritto s'impegna di ultimare le opere e la relativa posa nel termine di giorni novanta dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 2000 per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

il 30 % del prezzo a corpo, dopo che la Direzione dei lavori avrà potuto accertare il trasporto a piè d'opera del pannello;

una seconda rata pari ad un ulteriore 50 % del prezzo a corpo, dopo che la Direzione dei lavori avrà potuto accertare la completa e definitiva posa in opera del pannello;

il restante 20 % del prezzo a corpo verrà corrisposto dopo regolare collaudo e nulla osta da parte della competente Soprintendenza alle gallerie.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul Registro.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per diritti di segreteria e di copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'Artista

(251)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Roma incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 31, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 3/P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse:

Monti dott. Italo, interprete principale per le lingue francese ed inglese;

Palazzo rag. Pietro Antonio, interprete 1ª classe a. p. per la lingua tedesca.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(391)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Roma incaricata dell'espletamento del concorso a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1421, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le necessità del Servizio impianti elettrici;

Vista la propria delibera n. 145/P.2.1.1. in data 29 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete di 1ª classe a. p. Palazzo rag. Pietro Antonio è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Roma per il concorso sopra citato, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(392)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Verona incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 3/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Infantino dott. Vincenzo è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Verona per l'espletamento delle prove facoltative di lingua estera (francese ed inglese).

Roma, addì 15 dicembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(394)

Conferma nell'incarico di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze incaricata dell'espletamento del concorso a ottocento posti di cantoniere in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottocento posti di cantoniere in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 144/P.2.1.1., in data 29 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Il segretario superiore di 1ª classe a riposo Foianesi Plinio, membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze per l'espletamento del concorso citato nelle premesse, è confermato nell'incarico.

Roma, addì 26 ottobre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(397)

Sostituzione di un membro della 1ª Sottocommissione esaminatrice compartimentale di Milano incaricata dello espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 139/P.2.1.1. in data 13 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso sopra citato;

Delibera:

Il capo stazione principale Bertoni dott. Mario, è nominato membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso a milleduecento posti di manovale in prova per il Compartimento di Milano, in sostituzione del capo stazione a riposo Vitali Pietro, rinunciante all'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(395)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice compartimentale di Bologna incaricata dell'espletamento del concorso a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960 n. 1421, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 145/P.2.1.1. in data 29 aprile 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingua tedesca, l'interprete principale Caminati dott. Enzo è nominato membro aggregato alla Commissione esaminatrice del pubblico concorso citato nelle premesse per i posti riservati al Compartimento di Bologna.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(396)

Nomina di membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Roma incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse:

Monti dott. Italo, interprete principale per le lingue francese ed inglese;

Palazzo rag. Pietro Antonio, interprete 1ª classe a. p. per la lingua tedesca.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il direttore generale: RISSONE

(393)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a centouno posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale ed a undici posti di direttrice nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 49 del 7 dicembre 1961, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli ed esami a centouno posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale ed a undici posti di direttrice nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959.

(463)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice e della graduatoria del concorso a cento posti di guardiano nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 2 febbraio 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 49 del 7 dicembre 1961 del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso per titoli a cento posti di guardiano di terza categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(295)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice e della graduatoria del concorso a diciannove posti di muratore di 1ª categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 2 febbraio 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 49 del 7 dicembre 1961 del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria del concorso a diciannove posti di muratore di prima categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, bandito con decreto ministeriale 2 febbraio 1960.

(296)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte per la ceramica di Faenza.

In data 26 ottobre 1961 nel Bollettino ufficiale parte II, n. 43, di questo Ministero è stata pubblicata la relazione e la graduatoria degli idonei del concorso al posto di direttore titolare dell'Istituto statale d'arte per la ceramica di Faenza e degli annessi laboratori.

(297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3611 in data 15 aprile 1961, col quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso per il conferimento di dodici posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 3611/1 in data 15 aprile 1961, col quale venivano dichiarate le vincitrici dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto di rinuncia da parte delle concorrenti Cavagnera Lucia, Bontacchio Rita, Uboldi Carla e Romanò Bruna si sono resi disponibili i posti della condotta ostetrica consorziale di Melegnano ed Uniti e della condotta ostetrica unica di Seveso;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalle concorrenti Fialdini Egle e Cigolini Natalina le quali, regolarmente interpellate ai sensi di legge, hanno dichiarato di accettare la nomina per le sedi predette;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopraindicato ed assegnate alle sedi a fianco di ciascuna indicate:

Fialdini Egle: Condotta ostetrica consorziale di Melegnano - Vizzolo Predabissi - Colturano - Cerro al Lambro;

Cigolini Natalina: Condotta unica di Seveso.

Il sindaco del Comune capo consorzio ostetrico di Melegnano e Uniti e quello del comune di Seveso sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 30 novembre 1961

Il medico provinciale: VEZZOSO

(21)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 747 del 25 febbraio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 5112 del 22 settembre 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 6093 del 13 novembre 1961, relativo all'ammissione delle concorrenti al concorso stesso;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che, pertanto, si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta di cui in premessa:

1. Roberto Giovanna . . . . . . punti 58,20
2. Perri Maria Annunziata . . . . . » 56,08
3. Cerato Rosa . . . . » 55,34
4. Russo Teresa . . . . » 54,57
5. Di Renzo Concetta . . . . » 53,45
6. Fusca Filippina . . . . » 52,53
7. Pisano Maria . . . . » 52,15
8. Matacera Teresina . . . . » 51,90
9. Lavia Gina . . . . » 51,60
10. Lio Aurora . . . . » 51,35
11. Tiranti Silena . . . . » 51,33
12. Muraca Teresina . . . . » 51,20
13. Corrado Carmela . . . . » 50,90
14. Buti Venanzia . . . . » 50,71
15. Alfi Maria, nata l'8 dicembre 1935, coniugata con 3 figli . . . . . . » 50,00
16. Menzane Maria, nata il 14 ottobre 1931, nubile . . . . » 50,00
17. Ioppolo Antonia . . . . » 49,96
18. Rizzo Rosaria . . . . » 49,91
19. De Matteo Elvira . . . . » 49,90
20. Rosati Raffaela . . . . » 49,00
21. Condò Domenica . . . . » 48,75
22. Zaffino Maria . . . . » 48,60
23. Iovine Concetta . . . . » 48,55
24. De Marinis Caterina . . . . . . » 48,27
25. Caputo Emilia . . . . » 48,17
26. Esposito Emma . . . . » 48,15
27. Romeo Caracciolo Maria . . . . . » 48,00
28. Paccone Santa . . . . » 47,92
29. Lio Teresa . . . . » 47,48
30. Lauretig Melania, nata il 14 ottobre 1931, coniugata con 2 figli . . . . . . » 46,56
31. Riggio Rosa, nata il 25 gennaio 1939, nubile . . . . » 46,56
32. Asterelli Domenica . . . . » 46,20

33. Ierardi Agata	punti	46,00
34. Taddeo Maddalena	»	45,09
35. Mandaglio Giuseppina	»	41,65
36. Bruno Elena	»	40,18
37. Sacco Angela	»	39,82
38 Biamonte Francesca	»	39,00
39. Cassani Amalia	»	38.84
40. Lo Preiato Grazia	»	36,65
41 Monti Silvana	»	35,57

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 22 dicembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6840 del 22 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1960;

Viste le domande prodotte dalle candidate con l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuna di esse ha chiesto di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna segnata:

1) Ruberto Giovanna: Petilia Policastro (2ª condotta);
2) Perri Maria Annunziata: San Nicola da Crissa;
3) Cerato Rosa: Cutro (3ª condotta);
4) Russo Teresa: Falerna;
5) Di Renzo Concetta: Cessaniti;
6) Fusca Filippina: San Pietro Apostolo;
7) Pisano Maria: Dinami (2ª condotta);
8) Matacera Teresa: Mongiana;
9) Lavia Gina: Vallelonga;
10) Lio Aurora: San Mango D'Aquino;
11) Tiranti Silena: Andali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 22 dicembre 1961

Il medico provinciale: TURSI

(19)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1506 in data 21 marzo 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia al 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 2408 in data 22 luglio 1961;

Vista la graduatoria delle concorrenti idonee formulata dalla predetta Commissione a conclusione dei propri lavori;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa:

1. Rizzi Angela	punti	47,21875	su 100
2. Verdina Attilia	»	47,0546	»
3. Scrosati Caterina	»	46,350	»
4. Di Cola Rita	»	45,3789	»
5. Cestari Rosa Maria	»	44,4125	»
6. Torchio Lidia	»	43,88125	»
7. Scrosati Cesarina	»	43,8020	»
8. Morisetti Rosa Elena	»	43,2523	»
9. Colombara Carla Nadia	»	43,2281	»
10. Vada Pierina	»	42,94375	»
11. De Gaspari Maria Antonietta	»	42,3906	»
12. Bottini Emma Maria	»	42,2273	»
13. Bertone Luciana	»	42 —	»
14. Rosso Pierangela	»	41.9625	»
15. De Ambrogio Luigina	»	41,8906	»
16. Tozzi Maria Pia	»	41,5531	»
17. Bacca Clara	»	41,2773	»
18. Aina Maria Adele	»	41,0375	»
19. Bosano Marta Anna	»	41 —	»
20. Cottini Anna Maria	»	40,8750	»
21. Dresco Laura	»	40,68046	»
22. Vittone Francesca	»	40,15625	»
23. Dania Carla	»	40 —	»
24. Bressanelli Luciana	»	39,38437	»
25. Martelli Angela	»	38,7796	»
26. Apostolo Maria Vittoria	»	38,6585	»
27. Sacchero Teresa	»	37,3789	»
28. Parachini Angelina	»	36,0375	»
29. Baiguera Elisabetta	»	36,0156	»
30. Bricco Anna	»	36,01375	»
31. Rollini Maria Giuseppina	»	35,3421	»
32. Poggi Massimina	»	35,15625	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della locale Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Novara, addì 28 dicembre 1961

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Rizzi Angela: Vaprio d'Agogna;
2. Verdina Attilia: Suno;
3. Scrosati Caterina: Ghiffa;
4. Di Cola Rita: Granozzo con Monticello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della locale Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Novara, addì 28 dicembre 1961

Il medico provinciale: LOMBARDO

(20)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 312 del 15 febbraio 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960 nei comuni di Craco e Irsina;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1989 del 14 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 24 ottobre 1961;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Sarubbi Vincenzo . . . . punti 50,843
2. Lapadula Raffaele . . . . » 49,609
3. Notarangelo Stefano . . . . . . » 49,192
4. Polosa Tommaso . . . . » 48,795
5. Latorraca Domenico . . . . . . » 48,472
6. Di Riso Pietro . . . . » 44,063
7. Marchese Felice . . . . » 43,663
8. Scialpi Giuseppe . . . . » 42,690

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Matera, addì 21 dicembre 1961

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 312 del 15 febbraio 1961, con il quale fu indetto il concorso per titoli ed esami per le condotte mediche di Craco e di Irsina, vacanti al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 2449 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuna indicata:

1) Sarubbi dott. Vincenzo: Craco;
2) Lapadula dott. Raffaele: Irsina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Matera, addì 21 dicembre 1961

Il medico provinciale: SEGRETO

(18)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1777 del 27 maggio 1961, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bari;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 2383 del 24 luglio 1961, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa:

1. Battista Vito . . . . . punti 148,6275 su 200
2. De Filippis Giuseppe . . » 143,7225 »
3. Massarelli Francesco . . . » 142,7800 »
4. Santarsiero Vito . . . . » 129,1780 »
5. Manicone Oronzo . . . . » 119,1562 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari e del comune di Bari.

Bari, addì 19 dicembre 1961

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1777 del 27 maggio 1961, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bari;

Visto il proprio decreto n. 3911 del 19 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Vito Battista è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bari.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari e del comune di Bari.

Bari, addì 19 dicembre 1961

Il veterinario provinciale: FERRARO

(14)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.